SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre, n. **304.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 238.

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. — *1.* Per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, è ospitata a Palermo la Conferenza internazionale che si svolgerà dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati».

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «per la firma» *fino a:* «transnazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 01»; *e dopo le parole:* «21 febbraio 2000,», *sono inserite le seguenti:* «integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 e del 24 agosto 2000,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «per l'anno 2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dall'anno 2001»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7285):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO).

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 settembre 2000 con il parere delle commissioni II, III, IV, V, VII, VIII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 12 settembre 2000, il 10 e il 12 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 16 ottobre 2000 e approvato il 17 ottobre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4838):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 ottobre 2000.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 ottobre 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 24 ottobre 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

00G0361

LEGGE 27 ottobre 2000, n. **305.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 239.

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonché del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4791):

Presentato del Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'interno (BIANCO) in data 7 settembre 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 settembre 2000 con parere delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 settembre 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e 26 settembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 29 settembre 2000 (atto n. 4791/A - relatore sen. TANA DE ZULUETA).

Esaminato ed approvato in aula il 3 ottobre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7342):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e XI e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla III commissione il 10, 11 e 12 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 13 ed il 18 ottobre 2000 e approvato, con modificazioni il 19 ottobre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4791 B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 ottobre 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 24 ottobre 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

00G0360

LEGGE 27 ottobre 2000, n. **306.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, N. 240.

All'articolo 1:

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

6-*ter*. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-*bis*.»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «un anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «un quinquennio»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta".».

All'articolo 2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «lire 69,5 miliardi per l'anno 2000,» *sono inserite le seguenti:* «lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002,»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.»;

al comma 3, secondo periodo della novella, dopo le parole: «programmazione economica,» *sono inserite le seguenti:* «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,»; *al sesto periodo della novella, dopo le parole:* «programmazione economica», *sono aggiunte le seguenti:* «, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti»;

dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie).* — 1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4792):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e del Ministro della pubblica istruzione (DE MAURO) il 7 settembre 2000.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, l'8 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 settembre 2000.

Esaminato dalla 7ª commissione il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 3 ottobre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7346):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 5 ottobre 2000 con pareri del Comitato per la legislazione e commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 10 e 12 ottobre 2000.

Relazione scritta presentata il 12 ottobre 2000 (atto n. 7346-*A* - relatore on. ACCIARINI).

Esaminato in aula il 13 e 17 ottobre 2000 e approvato il 18 ottobre 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno succesivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22.

00G00359

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 settembre 2000, n. **307.**

Regolamento concernente l'erogazione del contributo spese per abitazione spettante al personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 11, 22, 30 e 37;

Considerato che gli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 62, hanno modificato a decorrere dal 1° gennaio 1999, rispettivamente, l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e l'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti la concessione del contributo per spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991, recante il regolamento di esecuzione dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la concessione del contributo spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;

Ritenuto di dover procedere alla adozione di un nuovo regolamento che stabilisca le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo nei due diversi casi in cui il canone comporti una spesa superiore al 21 per cento o al 30 per cento dell'indennità personale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso all'adunanza del 26 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 033/14025 dell'11 luglio 2000;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Applicabilità

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle categorie di personale dello Stato destinato a prestare servizio all'estero contemplate nel decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Ai dipendenti degli enti pubblici non economici individuati al capo II del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, le norme del presente regolamento sono estese secondo le modalità stabilite dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

D o m a n d a

1. La concessione del contributo di cui agli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è disposta a domanda, con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, previo parere di congruità del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

2. In sede di domanda il dipendente dovrà altresì precisare se intende richiedere l'elevazione del massimale per il computo del contributo dal 30 al 35% dell'indennità personale ai sensi del comma 2, dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dell'ultimo capoverso del comma 2, dell'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Il richiedente dovrà altresì specificare se si trova o meno nella condizione di coniugato con dipendente del Ministero degli affari esteri presso la stessa sede o in altra nella medesima città. Tale condizione comporterà il calcolo del contributo sulla base del cumulo delle due indennità di servizio.

Art. 3.

Parere di congruità

1. Il parere di congruità viene espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare sotto la propria responsabilità, avuto riguardo alle condizioni locali ed all'andamento del mercato immobiliare nonché alle funzioni svolte dal richiedente, alle esigenze di rappresentanza ad esse collegate ed alla composizione del nucleo familiare.

2. Per il contributo ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere di congruità è espresso dal capo della rappresentanza diplomatica; per i vice consoli titolari di ufficio, nonché per gli agenti consolari, dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della rappresentanza diplomatica se dipendono direttamente da questa. Per quanto concerne il personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura, il parere di congruità è espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto.

3. Qualora il parere di congruità sia negativo, il capo di rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare trasmette al Ministero, insieme al parere, le deduzioni del richiedente. Sulla base di tali elementi, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione ove sia stata presentata domanda di cui al comma 2, dell'articolo 2, il Ministero decide sull'entità del contributo.

Art. 4.

Documentazione

1. Alla domanda va allegato, in originale o copia conforme, il contratto di locazione ovvero un documento equipollente ritenuto valido dalla amministrazione, munito di traduzione in italiano possibilmente integrale o almeno delle clausole relative alla composizione dell'alloggio, alla sua superficie, al canone di locazione e ai termini di validità.

Art. 5.

Decorrenza del contributo

1. Il contributo decorre dalla data di inizio del contratto di locazione, purché non anteriore all'assunzione di funzioni.

2. In caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data di inizio del contratto di locazione, il contributo decorre dal sessantesimo giorno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare. Fa fede il protocollo della sede.

Art. 6.

Variazione del canone

1. Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservanza delle modalità previste per la prima richiesta.

2. In caso di proroga delle medesime condizioni di canone o di riduzione di questo l'interessato provvede all'inoltro di apposita dichiarazione.

Art. 7.

Oneri accessori

1. Ai fini del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Ai fini di cui sopra, fa fede, sotto la personale responsabilità dell'interessato, il contratto di locazione. Saranno inoltre escluse

dal calcolo del contributo le spese per il garage o il posto auto che non risulti pertinenza dell'alloggio, ma costituisca oggetto di contrattazione separata.

2. Sono considerati parte integrante del canone di locazione le spese di condominio e gli oneri fiscali non ammessi a rimborso, quali risultano dal consuntivo annuale.

Art. 8.

Alloggio in albergo o residence

1. Qualora per gravi difficoltà connesse con la situazione del mercato immobiliare nella sede di servizio il personale si trovi nella necessità di dimorare in albergo, per «canone di locazione» si intenderà la spesa risultante dalla fattura per il pernottamento, escluse le eventuali spese aggiuntive per servizi, consumazioni e simili. Sono invece compresi gli eventuali oneri fiscali.

2. Il contributo avrà decorrenza dal trentunesimo giorno dall'assunzione delle funzioni e per un periodo non superiore ad un anno. Il suddetto termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo per eccezionali circostanze su parere motivato del capo della rappresentanza diplomatica o del titolare dell'ufficio consolare.

3. Il capo della rappresentanza o il titolare dell'ufficio consolare dovrà in ogni caso formulare un parere sulle circostanze che impongono il soggiorno temporaneo in albergo.

4. Laddove l'alloggio in residence sottenda un contratto e non dia luogo a fatturazione commerciale, esso sarà considerato come locazione d'appartamento.

Art. 9.

Pagamenti anticipati del canone

1. Per il pagamento di canoni anticipati, il capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare trasmette la richiesta del dipendente allegando una dichiarazione attestante la prassi costante del mercato locale di pretendere pagamenti anticipati del canone per uno o più anni. L'amministrazione potrà concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità personale.

Art. 10.

Cessazione del contributo

1. La concessione del contributo termina automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) cessazione di funzioni dalla sede;

b) scadenza naturale del contratto qualora non sia stata presentata la documentazione di rinnovo o proroga;

c) aumento dell'indennità personale (per variazione del coefficiente di sede, della maggiorazione per rischio e disagio, della maggiorazione di famiglia, progressione di carriera, ecc.) che riconduca il canone di locazione al di sotto della soglia di diritto;

d) diminuzione del canone di locazione al di sotto della soglia di diritto.

Art. 11.

Valuta

1. Il contributo è corrisposto nella valuta di pagamento dell'indennità di servizio.

2. Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta diversa, esso verrà ragguagliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al personale che beneficia di un contributo secondo la previgente normativa nei limiti temporali ed alle condizioni previste dagli articoli 22 e 37 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 settembre 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 239

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, reca: «Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:

«Art. 11. — 1. L'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 178 *(Contributo spese per abitazione).* — 1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennità. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennità personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione.

3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennità.

4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale. Il regolamento, che potrà essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione e per la corresponsione del contributo.

5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni, l'amministrazione può concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di servizio"».

— L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:

«Art. 22. — 1. Le disposizioni che modificano l'art. 178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1º gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta già beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa finché rimanga nella stessa sede».

— L'art. 30 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:

«Art. 30. — L'art. 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 662 *(Contributo spese per abitazione).* — 1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.

4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.

5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'art. 647, comma 2, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200"».

— L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:

«Art. 37. — 1. Le disposizioni che modificano l'art. 662 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1º gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta già beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991, reca: «Regolamento di esecuzione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri, per la concessione del contributo spese di abilitazione al personale di ruolo in servizio all'estero».

— Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il capo II del citato decreto legislativo n. 62/1998, reca: «Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti pubblici non economici in servizio all'estero».

— L'art. 25 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:

«Art. 25 *(Provvidenze accessorie).* — 1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilità, estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennità o rimborsi spese già previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale.

2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante».

Note all'art. 2:

— L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 30 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 2, dell'art. 178, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, come modificato dal citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:

«2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennità. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennità

personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione».

— Il testo del comma 2, dell'art. 662 del citato decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dal citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:

«2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri».

Note all'art. 11:

— L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, che reca «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari», è il seguente:

«Art. 92 *(Tasso di ragguaglio).* — Il tasso di ragguaglio tra la valuta italiana e quella locale è fissato con decreto consolare.

Il decreto consolare è emesso, all'inizio di ciascun trimestre, dal capo dell'ufficio consolare. Esso è valido anche per tutti gli uffici dipendenti e ad essi è trasmesso in copia».

— L'art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, è il seguente:

«Art. 93 *(Modalità di fissazione del tasso di ragguaglio).* — Il decreto consolare stabilisce il rapporto di ragguaglio sulla base della media dei cambi ufficiali del trimestre precedente. Ove sussistano cambi plurimi o, comunque, se la situazione locale lo richieda, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso di ragguaglio.

Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di ragguaglio secondo i criteri stabiliti al primo comma venga a tradursi in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto alle retribuzioni locali, il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, può autorizzare il capo dell'ufficio consolare ad adottare un diverso e più favorevole tasso di ragguaglio.

Al fine della fissazione del tasso di ragguaglio, ove non sussistano quotazioni ufficiali dirette fra la valuta italiana e quella locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, determina la valuta estera di riferimento.

Qualora durante il trimestre si verifichino oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso di ragguaglio superiori al 10%, il capo dell'ufficio consolare emana nuovo decreto di ragguaglio.

Copia del decreto consolare è affisso nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa».

Note all'art. 12:

— L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 62/1998 è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 62/1998 è riportato nelle note alle premesse.

00G0355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 ottobre 2000.

Differimento dei termini per l'applicazione delle nuove modalità di segnalazione dei dati aggregati ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, ove è stabilito che il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato;

Visto il proprio decreto del 21 luglio 2000, con il quale sono stati specificati criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati previsti dall'art. 5, comma 10 del citato decreto legge 3 maggio 1991, n. 143;

Ravvisata la necessità di consentire tempi adeguati per l'adattamento delle procedure e dei sistemi informatici impiegati per la raccolta, la conservazione e l'aggregazione delle informazioni da segnalare;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 3, del decreto 21 luglio 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino al 31 dicembre 2000».

2. L'art. 6, comma 1, del decreto 21 luglio 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2001, da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade di marzo 2001.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* MORGANDO

00A13721

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Imukin», a base di interferone gamma 1 b umano ricombinante.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Imukin», a base di interferone gamma 1 b umano ricombinante, della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, nella forma farmaceutica e confezione, di seguito indicata: 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 028138016, risulta classificata in classe «C», con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, «riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Vista la domanda del 13 luglio 1999, integrata con nota del 28 settembre 1999, con cui la Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, ha chiesto la riclassificazione in classe «A», per uso ospedaliero «H», della specialità medicinale denominata «Imukin», nella forma farmaceutica e confezione sopra citata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 2.416.300, allineato al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 3 novembre 1999, rettificata nella seduta del 19 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «H», della specialità medicinale denominata Imukin, nella forma farmaceutica e confezione 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, al prezzo al pubblico di L. 2.273.700;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata IMUKIN, a base di interferone gamma 1 b umano ricombinante, della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, nella forma farmaceutica e confezione, di seguito indicata: 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 028138016, è classificata in classe «A», per uso ospedaliero «H», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 2.273.700, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 156

00A13680

DECRETO 12 settembre 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Seretide».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto AIC/UAC n. 365 del 29 luglio 1999 con il quale la Glaxo Wellcome S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Seretide» con le specificazioni di seguito indicate:

«Seretide» diskus 50/250, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034371056/M (in base 10) - 10SXHJ (in base 32);

«Seretide» diskus 50/100, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034371043/M (in base 10) - 10SXH3 (in base 32);

«Seretide» diskus 50/500, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034371068/M (in base 10) - 10SXHW (in base 32),

classe C ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1996 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 36 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità; proponendo contestualmente, una riduzione del prezzo delle specialità Zyloric (allopurinolo) e Zovirax (aciclovir);

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione del prezzo recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 4/5 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale SERETIDE è riclassificata come segue:

«Seretide» diskus 50/100, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034371043/M (in base 10) - 10SXH3 (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 58.167 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema abrogato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 96.000 (I.V.A. inclusa);

«Seretide» diskus 50/250, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034371056/M (in base 10) - 10SXHJ (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 81.495 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 134.500 (I.V.A. inclusa);

«Seretide» diskus 50/500, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034371068/M (in base 10) - 10SXHW (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 109.973 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 181.500 (I.V.A. inclusa).

Il contratto ha validità di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il tetto di spesa complessivo a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci «Seretide» e «Viani» (a base di fluticasone + salmeterolo), Serevent (a base di salmeterolo) e Flixotide (a base di fluticasone) è fissato in lire 300 miliardi per i primi dodici mesi di validità del contratto e dovrà essere rivisto per i rimanenti dodici mesi.

Titolare A.I.C. Glaxo Wellcome S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 settembre 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 169

00A13717

DECRETO 12 settembre 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Viani».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto AIC/UAC n. 366 del 29 luglio 1999 con il quale la Glaxo Allen S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale VIANI con le specificazioni di seguito indicate:

«Viani» diskus 50/250, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034463051/M (in base 10) - 10VRBC (in base 32);

«Viani» diskus 50/100, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034463048/M (in base 10) - 10VRB8 (in base 32);

«Viani» diskus 50/500, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034463063/M (in base 10) - 10VRBR (in base 32),

classe «C» ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 36 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità; proponendo contestualmente, una riduzione del prezzo delle specialità Zyloric (allopurinolo) e Zovirax (aciclovir);

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione del prezzo recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 4/5 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale VIANI è riclassificata come segue:

«Viani» diskus 50/100, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034463048/M (in base 10) - 10VRB8 (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 58.167 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema abrogato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 96.000 (I.V.A. inclusa).

«Viani» diskus 50/250, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034463051/M (in base 10) - 10VRBC (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 81.495 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 134.500 (I.V.A. inclusa).

«Viani» diskus 50/500, 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni - A.I.C. n. 034463063/M (in base 10) - 10VRBR (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 109.973 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 181.500 (I.V.A. inclusa).

Il contratto ha validità di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il tetto di spesa complessivo a carico del servizio sanitario nazionale per i farmaci Seretide e Viani (a base di fluticasone + salmeterolo), Serevent (a base di salmeterolo) e Flixotide (a base di fluticasone) è fissato in lire 300 miliardi per i primi dodici mesi di validità del contratto e dovrà essere ridiscusso per i rimanenti dodici mesi.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 settembre 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 170

00A13718

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Patikova Jolana quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Patikova Jolana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Cecoslovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nel 1990 presso la Scuola superiore per infermieri di Zlin (Cecoslovacchia) dalla sig.ra Patikova Jolana nata a Kromeriz (Cecoslovacchia) il giorno 23 marzo 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Patikova Jolana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13724

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero al sig. Turea Marian quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Turea Marian ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistent Medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Asistent Medical» conseguito nel 1992 presso la Scuola postliceale infermieristica di Galati (Romania) dal sig. Turea Marian nato a Galati (Romania) il giorno 10 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Turea Marian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13725

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Mazareanu Liliana quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mazareanu Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Cecoslovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Asistent Generalist» conseguito nel 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Mazareanu Liliana nata a Bucarest (Romania) il giorno 27 novembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mazareanu Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13726

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Rasic Iva quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rasic Iva ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska Sestra» conseguito nel 1985 presso la scuola di medicina di Doboj (Bosnia-Erzegovina) dalla sig.ra Rasic Iva, nata a Misinci (Bosnia-Erzegovina) il giorno 6 giugno 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rasic Iva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13727

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2000.

Revoca della reggenza della sezione doganale di Cuneo Levaldigi dipendente dalla dogana di Cuneo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1982, che ha istituito la sezione doganale di Cuneo Levaldigi, alle dipendenze della dogana di Cuneo, affidata alla reggenza della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che per l'effetto dell'apertura di detto scalo aeroportuale anche al commercio internazionale, il traffico risulta considerevolmente aumentato, per cui è venuto meno il presupposto di detta reggenza alla Guardia di finanza;

Ravvisata l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 24 marzo 1982;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. La reggenza della sezione doganale di Cuneo Levaldigi, dipendente dalla dogana di Cuneo, affidata con decreto ministeriale 24 marzo 1982 alla Guardia di finanza, è revocata.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A13669

DECRETO 4 ottobre 2000.

Soppressione della sezione doganale Parco bestiame dipendente dalla dogana di Pontebba.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione della sezione doganale Parco bestiame, dipendente dalla dogana di Pontebba, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Trieste con nota protocollo n. 8761/SD/09 del 24 marzo 1999;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. La sezione doganale Parco bestiame dipendente dalla dogana di Pontebba è soppressa.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A13670

DECRETO 4 ottobre 2000.

Istituzione della dogana di prima categoria di Latina dipendente dalla circoscrizione di Roma I e trasformazione della dogana di prima categoria di Aprilia, in sezione doganale dipendente dalla dogana di Latina.

DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta di istituzione della dogana di Latina e conseguente declassamento a sezione della dogana di Aprilia;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 29 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la dogana di prima categoria di Latina, dipendente dalla circoscrizione di Roma I.

Art. 2.

1. La dogana di prima categoria di Aprilia diviene sezione doganale, dipendente dalla dogana di Latina.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A13671

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 ottobre 2000.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Telco I.C. italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 2000, con il quale il dott. Enrico Stasi è nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gruppo Bongioanni, B.P.K. S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb Bongioanni impianti S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2000, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2000, con il quale il tribunale di Alessandria ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Telco I.C. italiana, società collegata alla S.p.a. Gruppo Bongioanni;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. Telco I.C. italiana ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Telco I.C. italiana è nominato commissario il dott. Enrico Stasi, nato a Torino il 18 ottobre 1944, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 9 giugno 2000 per la S.p.a. Gruppo Bongioanni, B.P.K. S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb Bongioanni impianti S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Alessandria;

alla Camera di commercio di Alessandria per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

00A13728

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 luglio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del millenario della fiera di Sant'Orso, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di

perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del millenario della Fiera di Sant'Orso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del millenario della Fiera di Sant'Orso, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82».

La vignetta raffigura, entro una cornice lineare in legno, a destra, alcuni oggetti tipici dell'artigianato tradizionale valdostano e, al centro, la figura di un artigiano-artista della secolare produzione; a sinistra, si evidenziano un paio di sabot in legno, il prodotto più caratteristico della millenaria Fiera che si svolge lungo il centro storico di Aosta nei giorni 30 e 31 gennaio. Completano il francobollo la leggenda «MILLENARIO FIERA DI SANT'ORSO», la scritta «ITALIA» ed il valore «1.000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A13678

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 304** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

1. Per la firma della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, è ospitata a Palermo la Conferenza internazionale che si svolgerà dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza *di cui all'articolo 01,* istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, *integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 e del 24 agosto 2000,* nonché per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni *a decorrere dall'anno 2001,* quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute.

Riferimenti normativi:

— Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000 si è provveduto alla definizione della struttura organizzativa della Conferenza per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli.

— Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 si è provveduto ad integrare la composizione del Comitato nazionale per l'organizzazione della Conferenza per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli.

— Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2000 è stata integrata ulteriormente la composizione del citato Comitato nazionale con il presidente della provincia di Palermo.

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici):

«Art. 33 (*Segretezza*). — 1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».

Art. 2.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per gli interventi conseguenti alle attività previste al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.

3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggo ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 (Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia):

«Art. 1. — 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

Art. 3. — 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art. 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A13757

Testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 305** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno succesivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

2-bis. *Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonché del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300 (Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania):

«Art. 3. — 1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base dalle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.

Art. 4. — 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1977, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero».

— Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, reca: «Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia».

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A13758

Testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni relative al personale della scuola

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche

al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso, quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *- 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.*

6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma* 6-bis.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: «Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta».

7-bis. *All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, le parole: «un anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «un quinquennio»;*

b) *dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In tal caso il personale, alla cessazione del comando, è assegnato con priorità ad un sede disponibile di sua scelta».*

Art. 2.

Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1º settembre 2000

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-*ter,* comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1º settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione valutato *in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000*, lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. *Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione*.

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti*, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti*».

Art. 2-*bis (Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie)*. — *1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge*.

Art. 3 *(Entrata in vigore)*. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A13716

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 18 ottobre 2000, n. **13/00 MIACEL.**

Sperimentazione della carta d'identità elettronica.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo

Al commissario dello Stato per la regione Sicilia

Al rappresentante del Governo per la regione Sardegna

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Al Gabinetto del sig. Ministro

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

Alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale

All'UCSIA

All'AIPA

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

All'A.N.C.I.

Si fa seguito alla circolare n. 12 (00) del 4 agosto 2000, concernente la sperimentazione della carta d'identità elettronica.

Si fa presente che i comuni interessati potranno trovare informazioni e documentazione per la progettazione e la presentazione delle domande di sperimentazione sul sito Internet www.cartaidentità.it, realizzato

dall'ufficio centrale per i sistemi informativi automatizzati, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, l'AIPA e l'ANCI.

I progetti inviati dovranno essere corredati da una dichiarazione di conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 e al decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, nonché da una dichiarazione di avvenuta certificazione dei codici fiscali da parte del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2000, adottato di concerto con il Ministro delle finanze.

Non appena l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvederà alla consegna dei supporti inizializzati necessari per dar corso alla sperimentazione della carta di identità, questo Ministero procederà ad assegnare, ai comuni autorizzati alla sperimentazione, un quantitativo di carte in relazione al numero disponibile, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti di sperimentazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato decreto ministeriale 19 luglio 2000.

Si prega di informare, con la massima cortese urgenza, i sigg. sindaci del contenuto della presente circolare, la quale è anche accessibile sul sito Internet: www.mininterno.it

Il direttore generale
dell'amministrazione civile
MORCONE

00A13605

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 settembre 2000, n. **170/E.**

Comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, dei dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai compensi corrisposti sotto qualsiasi forma e soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1998.

A tutte le amministrazioni dello Stato

e, per conoscenza

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alle direzioni regionali delle entrate

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Al segretariato generale

Al servizio consultivo e ispettivo tributario

Al comando generale della Guardia di finanza

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000, ha soppresso come è noto il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

La disposizione soppressa prevedeva per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali erano stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto.

Unitamente a tale obbligo, era altresì richiesto l'invio dei dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 dei dipendenti e dei pensionati che si erano avvalsi dell'assistenza fiscale a norma dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle relative buste contenenti la scelta della destinazione dell'otto per mille e del quattro per mille dell'IRPEF.

In conseguenza dell'abrogazione del citato terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le amministrazioni dello Stato sono tenute, a decorrere dal periodo d'imposta 1999, in luogo dell'invio dei suddetti elenchi, a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Obbligo che questo Dipartimento delle entrate, con la circolare n. 114/E del 31 maggio 2000, ha ribadito precisando che, per il periodo di imposta 1999, le amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto per la presentazione della dichiarazione unificata, devono comunicare i dati fiscali e contributivi dei percipienti utilizzando il mod. 770/2000.

Si ricorda, peraltro, che con decreto 29 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2000, il termine di trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770/2000 è stato differito per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al 30 giugno 2001.

Qualora dette amministrazioni prestino assistenza fiscale come sostituti di imposta, sono inoltre tenute, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni mod. 730 elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalità stabilite dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta; decreto che, per l'anno in corso, è stato emanato il 14 marzo 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 24 marzo 2000.

Il soppresso terzo comma del citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973

disponeva, altresì, l'emanazione annuale di un apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, per fissare le modalità, i termini ed il contenuto della comunicazione dei suddetti dati.

Tale adempimento è stato disciplinato, da ultimo, per l'anno 1997, con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il ragioniere generale dello Stato, del 3 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1999.

Relativamente al periodo di imposta 1998, si è ritenuto di non provvedere all'emanazione del summenzionato decreto in attesa della pubblicazione della norma abrogativa, prevista poi dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, anticipando nelle istruzioni al mod. 770/1999, per dette amministrazioni, l'obbligo di presentazione del mod. 770 in luogo della trasmissione degli elenchi dei percipienti.

Come è noto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1999, modificativo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stato pubblicato solo il 17 febbraio 2000 ed entrato in vigore il 3 marzo successivo.

Atteso che alcune amministrazioni dello Stato non si sono attenute alle anticipazioni contenute nelle predette istruzioni al mod. 770/99, a seguito della tardiva entrata in vigore della norma abrogrativa del citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si rende opportuno, in questa sede, chiarire le modalità di invio della dichiarazione mod. 770/99 e dei mod. 730/99, unitamente alle relative buste contenenti la scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF, precisando che i suddetti adempimenti possono considerarsi validamente eseguiti se effettuati entro il 15 novembre 2000.

Pertanto, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per la comunicazione degli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1998, osserveranno le seguenti modalità:

qualora abbiano erogato compensi ad un numero di dipendenti inferiore alle cinquanta unità, provvederanno a consegnare entro il termine del 15 novembre 2000 le dichiarazioni presso una qualsiasi agenzia delle Poste Italiane S.p.a. utilizzando il supporto cartaceo mod. 770/99 approvato con decreto 2 marzo 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999. Si ricorda che i predetti modelli sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle finanze www.finanze.it-sezione dichiarazioni;

qualora abbiano effettuato trattenute nei confronti di un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, dovranno invece presentare, entro il suddetto termine, il mod. 770/99 ad una agenzia delle Poste Italiane S.p.a., utilizzando un supporto magnetico, predisposto secondo le specifiche tecniche approvate con decreto 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999, compilando la bolla di consegna di cui all'allegato *B* del medesimo decreto, redatta in triplice esemplare. Le stesse modalità di presentazione potranno essere osservate dalle amministrazioni dello Stato che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, hanno effettuato ritenute nei confronti di almeno cinquanta percipienti. Si precisa altresì che particolare attenzione dovrà essere posta relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici, la cui confezione dovrà presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto della fornitura, così come descritto al punto 2 dell'allegato *A* al citato decreto 19 aprile 1999, concernente «l'approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni mod. 770/99 e per la consegna alle Poste Italiane S.p.a. da parte dei sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle citate dichiarazioni mod. 770/99».

Inoltre, le singole amministrazioni che siano abilitate alla trasmissione telematica, potranno, in luogo dell'invio del supporto magnetico, comunicare i dati richiesti direttamente in via telematica all'amministrazione finanziaria entro il 15 dicembre 2000.

Nel caso sia stata prestata assistenza fiscale diretta, la trasmissione delle dichiarazioni mod. 730/99 e delle buste relative alla scelta del quattro e otto per mille dell'IRPEF, dovrà avvenire mediante consegna ad una agenzia delle Poste italiane S.p.a., secondo le modalità stabilite dal decreto 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 83 della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1999, concernente «l'approvazione delle specifiche tecniche, delle modalità e dei termini di consegna dei modelli 730/99 e della scelta per la destinazione del quattro e otto per mille».

Per le considerazioni esposte, nel caso in specie, a causa delle obiettive condizioni di incertezza in cui le varie amministrazioni dello Stato si sono venute a trovare rispetto agli adempimenti loro richiesti, si ritiene di non dover dar luogo all'applicazione di sanzioni per l'annualità 1998, giusto il disposto dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

00A13604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n.352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 ottobre 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disciplina dell'incarico di amministratore di condominio negli edifici».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'avv. Gianfranco Marcello, via F. Paglia n. 31 - 88100 Catanzaro.

00A13798

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Jujuy (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Adriana Riso, vice console onorario in Jujuy (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisione al riguardo, della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

6) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

8) effettuazione di adempimenti relativi all'erogazione di sussidi ai connazionali indigenti, secondo le istruzioni impartite dal Consolato generale d'Italia in Cordoba;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A13498

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.15830-XV.J(2317) del 25 settembre 2000, l'accenditore a frizione per miccia a lenta combustione denominato «Allumeurs a traction avec le capuchon de protection UN 0454 enflamateurs 1.4.5. n. 47 class 1, marg. 2101 SBR», prodotto dalla societè Suisse del Explosifs (Brig) - Svizzera, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.

La carica esplosiva VAS/1 rilasciabile da elicottero in hovering, idonea a provocare artificialmente valanghe, prodotta nelle parti inerti dalla società Vassale e figli in La Spezia e caricata nella componente esplosiva da società allo scopo autorizzate, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Per la particolare utilizzazione cui è destinato, detto esplosivo deve essere autorizzato, ove consentito, all'imbarco e alla manipolazione a bordo di aeromobili dalle competenti amministrazioni. I relativi componenti esplosivi sono classificati nelle categorie e gruppo di seguito indicati:

massa esplosiva per carica VAS/1: II categoria - gruppo «B»;
booster per carica VAS/1: II categoria - gruppo «B»;
sistema di attivazione per carica VAS/1: III categoria.

00A13579

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della fondazione «Centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e sport», in Milano.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 2000 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della fondazione «Centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e sport», con sede in Milano, composto di dieci articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 27 maggio 1999, repertorio n. 20016, a rogito del dott. Enrico Bellezza, notaio in Milano, integrato nel testo dagli articoli 4 e 9 con atto di precisazione del 30 maggio 2000, redatto a rogito del dott. Enrico Bellezza, notaio in Milano, n. 24954 di repertorio.

00A13578

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 4548/2000/Sett.Un. in data 10 ottobre 2000, il cognome della sig.ra Rivetta Carmen, nata a Gorizia il 22 luglio 1936, è stato ripristinato nella forma originaria di Klancic, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

00A13580

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651253/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035